REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: CONCESSIONI

DETERMINAZIONE

N. G07823 **del** 10/06/2019 **Proposta n.** 9514 **del** 31/05/2019

Oggetto:

Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale.

Proponente:

Estensore	ORLANDINI CRISTIANA	
Responsabile del procedimento	MIRLISENNA MAURIZIO ALBERTO	
Responsabile dell' Area	M. MIRLISENNA	
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'Area Concessioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G06120 del 30 maggio 2016, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Concessioni" della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, al Dott. Maurizio Alberto Mirlisenna;

VISTO il Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii. approvato con la D.G.R. 615/17;

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTO il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";

VISTO il D.M. 16 dicembre 1923 "Norma per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per piccole e grandi derivazioni di acque";

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e ss.m m.ii.;

VISTI l'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1971 n. 616 e l'·art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 che dispongono la delega alle regioni, a statuto ordinario, delle funzioni amministrative statali in materia di acqua pubbliche;

VISTO il D.Lgs 12 luglio 1993 n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo 1° della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, art 8, con la quale la Regione Lazio si riserva le funzioni in materia di concessioni di Grande derivazione di acque pubbliche in attuazione del suddetto D.Lgs. n. 112/98;

VISTO il D.p.r. 18 febbraio 1999 n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni

Copia

della L. 5 gennaio 1994 n. 36";

VISTA la D.g.r. n. 1118 del 25 luglio 2001 per quanto concerne l'esecuzione finanziaria dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica;

VISTI l'art. 8 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2, contenente disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, nonché l'annessa tabella B, come modificata dall'art 8, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2013 n. 13;

VISTO il R. D. n. 12048 del 27 ottobre 1926 con cui veniva rilasciata la concessione di derivazione per l'utilizzo dell'acqua captata dagli impianti del Peschiera, per una portata media di 40 moduli (L/ sec. 4.000) ed una durata di 70 anni per uso potabile, e 60 anni per la produzione di energia elettrica presso la centrale di Salisano;

VISTA la nota di ACEA prot. n. 1127 del 1 ottobre 1963, con la quale veniva richiesto di poter derivare ulteriori 10 moduli in aggiunta ai 40 già originariamente concessi con il regio decreto sopra citato;

VISTA l'istanza di ACEA del 30 settembre 1963, con la quale richiedeva la concessione per poter utilizzare ad uso potabile ed idroelettrico la portata di 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e di 55 moduli massimi (l/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 dicembre 1963 con cui ACEA veniva riconosciuta titolare della concessione del Peschiera sia per uso potabile che idroelettrico, prevedendo la scadenza del titolo concessorio al 26 ottobre 1986;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 712 del 7 agosto 1974 con cui veniva concesso ad ACEA di derivare ulteriore 10 moduli (1/sec. 1.000) di cui alla nota prot. 1127 del 1 ottobre 1963, per un totale di 50 moduli (l/sec. 5.000) ad uso potabile della città di Roma, fissando la scadenza della concessione per la parte potabile al 26 ottobre 1996;

VISTO il voto n. 415 del 12 giugno 1975 del Consiglio Superiore dei LL.PP., con cui viene espresso parere favorevole alla richiesta di ACEA del 30 settembre 1963, relativa all'istanza di concessione per poter utilizzare ad uso potabile ed idroelettrico la portata di 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e di 55 moduli massimi (1/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota;

VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. n. 555 del 1 luglio 1975 con cui veniva concessa ad ACEA l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori per la derivazione dalle sorgenti Le Capore;

VISTA la nota n. 12861 del 30 luglio 1979, con cui ACEA chiedeva la concessione per poter utilizzare tanto per uso potabile, quanto idroelettrico, tutta la portata disponibile alle sorgenti Le Capore, pari a 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e fino ad una portata massima di 55 moduli (l/sec. 5.500);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 418 del 26 marzo 1987 con cui veniva concessa ad ACEA la possibilità di derivare dalle sorgenti del Peschiera ulteriori 50 moduli per un totale di 100 moduli (l/sec. 10.000), mantenendo la scadenza della concessione al 26 ottobre 1996 per la parte potabile;

VISTA la nota ACEA n. 25488 del 28 settembre 1995, con cui chiedeva il rinnovo delle concessioni di derivazione tanto per uso potabile quanto per uso idroelettrico, sia per il Peschiera che per le Capore;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP. al rilascio della concessione reso con nota prot.

Copia

n. 211 del 4 giugno 1998;

VISTO il Disciplinare del Ministero per i Lavori Pubblici prot. n. 12814 del 30 gennaio 2001 ed in particolare l'art.5 nella parte in cui prevede che *"Acea spa si impegna al rispetto delle utenze preesistenti legittimamente costituite. Ai fini della emissione del provvedimento di concessione è necessario che l'ACEA S.P.A stipuli apposite convenzioni regolanti i rapporti con i comuni di Cittaducale e Casaprota e tra gli ambiti territoriali ottimali (ATO 2 e 3) di Rieti e di Roma";*

VISTA l'istanza di rinnovo della Concessione presentata dal Comune di Roma Capitale in data 18 settembre 2001 per la durata di trenta anni e, da ultimo, reiterata in data 16 marzo 2018;

VISTA la nota della Regione Lazio n. 56548 del 14 aprile 2003, indirizzata alla Provincia di Rieti con cui la Regione Lazio comunicava l'intervenuta conclusione delle istruttorie riferite al rilascio della concessione del Peschiera - Le Capore, segnalando l'intervenuto accoglimento dell'istanza di rinnovo delle concessioni all'ACEA;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. D2/155864 del 30 giugno 2010;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 362106 del 12 agosto 2011, con cui veniva comunicata l'ammissibilità della domanda di rinnovo da parte di ACEA, tenuto conto della natura ordinatoria del termine di cui all'art. 22 del R.D. n. 1775/1933;

VISTE le note di ACEA rispettivamente n. 102120/P del 3 novembre 2015, n. 0103903/P del 18 dicembre 2015 e n. 12099/P del 21dicembre 2016, tutte volte al rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso potabile ed idroelettrico delle sorgenti Peschiera - Le Capore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/2014 *"Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni";*

VISTA la D.G.R. n. 263 del 17 maggio 2016 recante *"Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore". Approvazione del nuovo schema di Convenzione";*

VISTA la D.G.R. n. 360 del 20 giugno 2017 recante *"Esito del procedimento di riesame della Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016, avente ad oggetto: "Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione";*

VISTA la D.G.R. n. 661 del 17 ottobre 2017 recante *"Deliberazioni di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 e n. 360 del 20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi";*

Copia

VISTA la D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 recante *"Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione";*

VISTA la nota di ACEA acquisita al prot. regionale n. 210291 del 11 aprile 2018 con cui sono state trasmesse alla Regione Lazio - a seguito della nota regionale prot. n. 176695 del 27 marzo 2018 - le Convenzioni attualmente in essere tra i Comuni rivieraschi relative al sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore ed ACEA Roma;

PRESO ATTO delle Convenzioni sottoscritte, ed in particolare di quelle sottoscritte da ACEA S.p.A. e il Comune di Frasso Sabino, Cittaducale, Casaprota, Castel Sant'Angelo, Mompeo, Castelnuovo di Farfa, Poggio Nativo e Salisano;

CONSIDERATO che l'art. 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 30/2018 prevede che le Convenzioni destinate alla compensazione e/o ristoro da parte di ACEA, ACEA s.p.a., ed ACEA ATO2 s.p.a., dei Comuni e dei Consorzi che le hanno sottoscritte, sono inefficaci dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 263 del 17 maggio 2016 stipulata per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera Le Capore, nella parte in cui prevedono la copertura delle spese per la gestione della captazione, adduzione e depurazione dell'acqua ovvero per l'incremento della disponibilità idropotabile;

TENUTO CONTO che le suddette convenzioni rimangono efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previa approvazione dei progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione ovvero inerenti alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di rimborso della relativa spesa energetica;

VISTA la D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019 recante "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018";

VISTA l'istanza di Concessione di rinnovo per il rilascio di una concessione di grande derivazione delle acque e delle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma il 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

VISTO l'avviso concernente la presentazione della predetta richiesta di rinnovo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 26 aprile 2018;

TENUTO CONTO che l'istanza è formulata per una concessione trentennale;

CONSIDERATO che la titolarità della concessione risale al 1926, in capo al Governatorato di Roma, e quindi riconducibile al Comune di Roma;

CONSIDERATO che il 28 dicembre 1995, ACEA, all'epoca azienda speciale del Comune di Roma, che di essa si avvaleva per la gestione del servizio pubblico, formulava istanza di rinnovo, poi reiterata dal Comune di Roma;

TENUTO CONTO che a partire dal 1 gennaio 1998, ad ACEA Azienda speciale subentrava ACEA spa, a cui il Comune di Roma affidava nell'ambito del proprio territorio, i servizi idrici potabili ed accessori, di fognatura

Copia

e di depurazione, con concessione dei beni demaniali strumentali all'esercizio del servizio, ivi comprese le opere di derivazione, adduzione e distribuzione del sistema acquedottistico Peschiera Le Capore;

PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 4 giugno 1998, cui è seguito il nulla osta della Regione Lazio del 1 luglio 1998;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.i";

VISTA la Legge Regionale n. 53/1998 ed in particolare l'art. 8, con cui la Regione Lazio si è riservata la competenza in materia di potere di rilascio delle concessioni di derivazione idrica, per l'utilizzo di acque pubbliche;

PRESO ATTO che il 30 dicembre 1999 ACEA spa ha conferito ad ACEA ATO 2 spa il ramo d'azienda relativo al settore idrico potabile, di depurazione e fognature;

VISTO il Disciplinare di Concessione emesso dal Ministero dei LL.PP. con atto rep n. 12814 del 30 gennaio 2001, contenente obblighi e condizioni a cui è vincolato il rinnovo delle concessioni di derivazione idrica, richiesto con la domanda del 28 dicembre 1995;

VISTO l'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 2 del 29 aprile 2013, che originariamente prevedeva che *"E' differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall'amministrazione, e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica"*, termine poi differito al 31 dicembre 2016 con modifica apportata dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la nota prot. n. 0632643 del 12 dicembre 2017 con cui l'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti Locali della Regione Lazio ha richiesto all'allora Ministro per le Infrastrutture di valutare la costituzione di una cabina di regia presso l'alto concesso del Consiglio Superiore dei LL.PP., per affrontare le tematiche caratterizzate da elevata complessità tecnica amministrativa ed inter - istituzionale, tra le quali proprio quella connessa al rilascio delle concessioni di derivazione;

VISTA la nota del Consiglio Superiore dei LL.PP.prot. n. 5211 del 25 maggio 2018;

PRESO ATTO dell'intervenuta costituzione della Cabina di regia da parte del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., come attestato dalle note di quest'ultimo, prot. n. 1088 del 5 febbraio 2018 e n. 5211 del 25 maggio 2018, formatasi per affrontare correttamente le problematiche concernenti il rilascio della concessione, la determinazione degli interventi di compensazione in favore dei Comuni interessati, nonché altre tematiche di *"elevata complessità tecnica, amministrativa ed inter istituzionale"*, alla quale si rimanda anche in riferimento ai contenuti dell'istanza di Roma Capitale, ivi compresa la durata della concessione;

CONSIDERATO che l'istanza, così come formulata, prevede che in ragione della vigente convenzione di gestione, ACEA Ato2 S.p.A. eserciterà la concessione nella qualità di soggetto affidatario pro tempore della erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO2;

PRESO ATTO che la domanda di rinnovo è limitata all'uso potabile, posto che il Comune di Roma afferma testualmente *'Fermi restando i diritti di ACEA produzione spa proprietaria della Centrale idroelettrica di Salisano, in merito alla piena e incondizionata fruizione della derivazione idroelettrica in argomento";*

Copia

VISTO l'avviso pubblicato sul BURL n. 34 del 26 aprile 2018 concernente l'istanza di concessione di rinnovo della Concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma Capitale il 16 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

VISTA la nota prot. n. 473000 del 31 luglio 2018 e successiva nota integrativa prot. n. 493265 del 08 agosto 2018, con le quali è stato richiesto il parere di competenza all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, della suddetta Autorità, pervenuto con nota n. prot. 005213 del 10 settembre 2018, qui protocollato con il n. 0542370 del 10 settembre 2018;

VISTA la Determinazione n. G11467 del 18 settembre 2018 di ammissione ad istruttoria, pubblicata sul BURL, dell'istanza di concessione di rinnovo della concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

ACQUISITE al protocollo regionale con n. 620932 del 9 ottobre 2018 le osservazioni da parte del Presidente della Provincia di Rieti, nonché coordinatore dell'ATO 3 della Provincia di Rieti, con cui è stato richiesto di subordinare il proseguo dell'istruttoria al rispetto di alcune osservazioni, che si elencano a titolo esemplificativo, quali: (i) il rinnovo della concessione esclusivamente per l'uso idropotabile; (ii) l'operatività immediata della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore; (iii) l'estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito nella convenzione obbligatoria, secondo quanto richiesto da ATO3 con delibera n. 4bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci;(iv) il coinvolgimento degli Enti Locali dell'ATO3 nella definizione e gestione degli interventi di salvaguardia previsti dallATO2 - data la rilevanza locale degli stessi - a protezione delle aree di rispetto del sistema Peschiera - Le Capore, oltre ad ulteriori richieste contenute nella nota richiamata;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 620867 del 9 ottobre 2018 la nota del Comune di Mompeo, con cui viene richiesto che vengano garantiti i diritti maturati dal Comune stesso in virtù di apposita convenzione sottoscritta per disciplinare i rapporti economici con ACEA;

ACQUISITE al protocollo regionale con n. 621051 del 9 ottobre 2018 le osservazioni del Consigliere di Rieti Antonio Boncompagni con cui si chiede di fornire spiegazioni in ordine al rinnovo della concessione, nonché *"...di conoscere con quale iter normativo e amministrativo il Comune di Roma, laddove ottenesse il rilascio della concessione, possa traslare detto titolo ad Acea Ato 2 spa, e quindi ad Acea spa";*

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 625341 del 10 ottobre 2018 la nota sottoscritta dal Presidente dell'Associazione Postribù onlus ed Italia Nostra sezione Reatino e Sabina, con cui le predette Associazioni hanno manifestato l'interesse alla visita dei luoghi, così come previsto dall'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, nonché hanno presentato osservazioni, lamentando la scadenza del titolo originario, la illegittimità della determinazione di ammissibilità ad istruttoria della domanda per la mancata approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di gestione delle acque, da sottoporre a preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché per il mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), e valutazione di incidenza (VINCA), nonché l'invalidità del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui alle adunanza prot. n. 211 del 14 maggio 1998 e 4 giugno 1998, aggiornato con il disciplinare di cui al rep. n. 12814 del 30 gennaio 2001,

Copia

"...assunto a riferimento dalla determinazione 18 settembre 2018, G11467, di cui si richiede l'annullamento in autotutela";

PRESO ATTO delle osservazioni del 10 ottobre 2018 delle Associazioni Gruppi Ricerca ecologica Lazio e Raggio Verde, che oltre a chiedere di partecipare al procedimento, hanno manifestato il proprio dissenso " *...atteso che il rispetto dei fabbisogni anche locali, del rilascio del deflusso minimo vitale, delle capacità di ravvenamento della falda ad oggi non sono garantiti";*

VISTO il sopralluogo tenutosi il giorno 11 ottobre 2018, comunicato con nota prot. n. 609888 del 4 ottobre 2018, dal cui verbale risulta che l'Associazione Postribù ha chiesto alla Regione Lazio *"di verificare se gli elaborati progettuali corrispondono al seguente stato dei luoghi: che dalla base della soletta fuoriesce una aliquota di acqua che confluisce direttamente nella vasca di dissipazione; che all'interno della vasca stessa è visibile la risorgiva del pozzo "I"; è ugualmente visibile la fuoriuscita dell'aliquota di acqua derivante dalla polla sorgiva ricavata alla base dell'uscita dello scarico di fondo; non è presente acqua proveniente dal canale di deviazione del Farfa e viene derivata acqua dalla vasca di captazione verso il lago Baccelli per la produzione elettrica delle centrali Enel. Chiede altresì di conoscere quali siano gli obblighi di rilascio all'Enel e quelli al Fiume Farfa in base ai disciplinari e alle concessioni in essere. Infine chiede di avere accesso alle informazioni ambientali di cui alla richiesta inoltrata alla Regione Lazio in data 8 giugno 2017";*

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 628523 del 11 ottobre 2018 la nota del Comune di Casaprota, con cui si è chiesto di subordinare il proseguo dell'istruttoria al rispetto di alcune osservazioni, quali la co-concessione per l'utilizzazione in essere da parte del Comune di Casaprota, l'identificazione del corpo idrico; di dar corso alle linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa; di coinvolgere il Comune stesso nella definizione delle spettanze e nella assegnazione e gestione delle quote di tariffa, secondo l'art. 24 della Legge n. 36/1994 e dell'art. 173 del D.lgs. n. 152/2006, da destinare alla tutela delle aree di salvaguardia ed alla pianificazione dei progetti mirati a facilitare il ravvenamento delle falde acquifere;

PRESO ATTO della partecipazione al sopralluogo da parte dei soggetti interessati, come risulta dal verbale citato;

ACQUISITA la relazione finale istruttoria dell'ufficio Concessioni del 24 ottobre 2018;

ACQUISITA l'ulteriore nota di Italia Nostra al protocollo regionale con n. 700888 del 7 novembre 2018;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 732432 del 20 novembre 2018 la nota del Consigliere di Rieti Antonio Boncompagni, con la quale ha sollecitato un riscontro alle richieste riportate nella precedente comunicazione, protocollo regionale n. 621051 del 9 ottobre 2018;

ACQUISITA l'ulteriore nota del Comune di Casaprota al protocollo regionale con n. 38089 del 17 gennaio 2019;

ACQUISITA la nota del Comune di Frasso Sabino al protocollo regionale con n. 37837 del 17 gennaio 2019, con cui si chiede di procedere al rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazioni dal Peschiera e dalle Capore a valle della sottoscrizione di apposite convenzioni regolanti i rapporti tra Acea spa / Acea Ato 2 spa ed i Comuni interessati dalle opere di captazione;

ACQUISITA l'ulteriore nota dell'Associazione Postribù al protocollo regionale con n. 96031 del 6 febbraio

Copia

2019;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Mompeo di cui alla nota prot.620867 del 9 ottobre 2018, si evidenzia che le stesse non appaiono pertinenti in quanto esulano dall'oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Presidente della Provincia di Rieti, nonchè coordinatore dell'ATO3, si evidenzia:

- che l'uso da assentire è soltanto quello idropotabile, come già indicato nella determinazione di ammissibilità all'istruttoria, pubblicata sul BURL del 20 settembre 2018;

- quanto alla richiesta di subordinare il rilascio della concessione all'immediata operatività della convenzione obbligatoria di cui alla D.G.R. n. 30/2018, il presupposto dell'intervento regionale di cui alla suddetta D.G.R è la sola esistenza dell'interferenza idraulica tra due differenti ambiti territoriali, non rilevando, anche secondo la normativa citata, l'esistenza o meno di un provvedimento autorizzativo o concessorio, che costituisce procedimento autonomo;

- così come non appare pertinente la richiesta di subordinare il rilascio della concessione al rispetto della estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito dalla Convenzione obbligatoria;

- quanto alla richiesta di co-concessione - fatti salvi i provvedimenti concessori già in essere, inclusi quelli rilasciati dalla Provincia di Rieti, e fatta salva la possibilità di valutare ulteriori provvedimenti concessori, si osserva che i procedimenti amministrativi devono concludersi in capo agli istanti, ed in questo caso l'istanza è di Roma Capitale, considerazione che assorbe anche l' osservazione concernente la richiesta di estensione delle utilizzazioni del Peschiera- Le Capore ad ulteriori Comuni di AT03;

- così come estraneo al procedimento de quo è l'osservazione concernente la richiesta di applicazione del solo costo per l'adduzione a gravità dell'acqua di cui alla convenzione obbligatoria alle utilizzazioni in essere da parte dei Comuni di ATO3;

- circa la pretesa definizione di specifiche modalità di controllo per l'accesso continuo da parte di ATO3 ai dati relativi agli emungimenti delle sorgenti Peschiera - Le Capore, si farà riferimento alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Consigliere comunale di Rieti, Antonio Boncompagni, acquisite al protocollo regionale con n. 621051 del 9 ottobre 2018, e successiva nota di sollecito acquisita al prot. regionale con n. 732432 del 20 novembre 2018 ed oggetto di risposta interlocutoria con nota prot. n. 739622 del 22 novembre 2018, si evidenzia che il procedimento è stato innestato in virtù di domanda di rinnovo dapprima di ACEA, all'epoca mera articolazione del Comune di Roma e dunque imputabile al Comune stesso, e poi del Comune stesso che, in forza della Convenzione per la Gestione del Servizio idrico integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale- Roma, si avvale, per la gestione tecnico industriale degli impianti e delle infrastrutture ad esso correlate, del Gestore pro-tempore;

VISTA la costituzione della cabina di regia già citata, alla quale si rimanda anche in riferimento ai contenuti dell'istanza di Roma Capitale;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Casaprota, si evidenzia:

Copia

- quanto alla richiesta di co-concessione - fatti salvi i provvedimenti concessori già in essere, inclusi quelli rilasciati dalla Provincia di Rieti, e fatta salva la possibilità di valutare ulteriori provvedimenti concessori, si osserva che i procedimenti amministrativi devono concludersi in capo agli istanti, ed in questo caso l'istanza è di Roma Capitale;

- in ordine alla richiesta di identificare il corpo idrico delle sorgenti Le Capore come fortemente modificato, si rimanda al parere formulato dall'Autorità di Bacino Distrettuale, che prevede espressamente le attività di monitoraggio dei bacini idrologici e idrogeologici;

- sulla richiesta di dar corso alle linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo di risorsa, essa non pare pertinente, alla stessa stregua della richiesta di coinvolgere il Comune osservante nella definizione delle spettanze e nella assegnazione e gestione delle quote di tariffa da destinare alla tutela delle aree di salvaguardia, ed al ravvenamento delle falde, come, peraltro, la Regione ha già osservato con nota prot. n. 816246 del 19 dicembre 2018;

RILEVATO che il rilascio della presente concessione non impedisce ai soggetti interessati di formulare istanza di concessione di derivazione all'Ente territoriale competente;

OSSERVATO che la presente concessione costituisce provvedimento amministrativo distinto ed autonomo rispetto alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

CONSIDERATO che, in riferimento alle opposizioni formulate dall'Associazione Italia Nostra Onlus e Postribù con nota acquisita al prot. reg. n. 625341 del 10 ottobre 2018 ed alle osservazioni formulate in occasione della visita locale istruttoria dell'11 ottobre 2018, si evidenzia che:

- gli aspetti relativi alla titolarità della domanda di rinnovo della concessione in argomento ed autorizzativi (VAS, VIA, VINCA, parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) sono riportati nel presente atto;

- la relazione al progetto, contenuta all'interno dell'istruttoria, descrive lo stato dei luoghi, in cui la situazione idrologica del Farfa varia nel tempo in base al regime naturale delle acque sotterranee e superficiali;

- con nota n. 314791 del 19/04/2019 è stata trasmessa la documentazione in possesso, relativa alla richiesta inoltrata alla Regione Lazio in data 8 giugno 2017 dall'Associazione Postribù, acquisita al protocollo regionale con n. 294961 del 9 giugno 2017;

PRESO ATTO della nota prot. n. 689462 del 5 novembre 2018, con cui l'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali ha ritenuto il procedimento assoggettabile a VINCA, limitatamente alla sorgente Le Capore;

PRESO ATTO della nota prot. n. 773866 del 5 dicembre 2018 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale, che esclude la necessità di effettuare la VIA per le opere anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 12 aprile 1996, così come attestate da Acea Ato 2 spa con nota n. 565224/P del 21 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la VAS costituisce valutazione da effettuarsi su atti generali di programmazione e pianificazione;

Copia

PRESO ATTO della nota prot. n. 262726 del 3 aprile 2019 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali che esprime parere favorevole, con prescrizioni, sul "Prelievo per uso potabile dalla sorgente Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI)";

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto nel parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 5213 del 10 settembre 2018 e limitatamente agli aspetti legati al deflusso minimo vitale, il disciplinare di concessione contempla la possibilità di dover adeguare il contenuto del presente disciplinare di concessione, qualora si rendessero necessarie modifiche da apportare - ivi comprese quelle inerenti al quantitativo assentito in concessione - anche alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 152/2006 ai fini del bilancio idrico relativo ai corpi idrici interessati dalle derivazioni, nonché delle risultanze derivanti dalla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi ecologici al fine di pervenire alla definizione dei deflussi funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio;

VISTO lo schema di Disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la Concessione di cui sopra, allegato alla presente;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo della Concessione di derivazione per uso potabile di complessivi mod. 147 (1/sec. 14.700) medi annui, di cui complessivi mod. medi annui 100 (1/sec. 10.000) dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti e mod. medi annui 47 (1/sec. 4.700) con il limite di 55 moduli massimi (1/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2, per uso potabile, avente durata trentennale, con decorrenza dal 18 settembre 2001, fino al 17 settembre 2031, dando atto che con contestuale determinazione dirigenziale si provvederà al formale accertamento in entrata del canone concessorio dovuto;

Tutto ciò visto, acquisito, rilevato, osservato e considerato

DETERMINA

1. di rinnovare la concessione di derivazione per uso potabile di complessivi mod. 147 (1/sec. 14.700) medi annui, di cui complessivi mod. medi annui 100 (1/sec. 10.000} dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti e mod. medi annui 47 (1/sec. 4.700) con il limite di 55 moduli massimi (1/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2, per uso potabile, avente durata trentennale, con decorrenza dal 18 settembre 2001, fino al 17 settembre 2031, prevedendo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

   - il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 5213 del 10 settembre 2018 (All. 1);

   - il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel parere della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali prot. n. 262726 del 3 aprile 2019 (All. 2);

Copia

2. Di approvare lo schema di Disciplinare (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione di cui sopra, allegato alla presente.

3. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica all'interessato.

4. L'eventuale proposizione dei ricorsi di cui sopra non sospende né interrompe l'esecutività del presente provvedimento.

5. Copia del presente Atto è notificata a Roma Capitale e ad ACEA ATO2 s.p.a..

6. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, TUTELA DEL TERRITORIO E MOBILITA'

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE

La Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, in persona dell'Ing. ……..…., nata a …… il ……., e domiciliata per la carica presso la sede della Regione Lazio, la quale interviene in qualità di Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 5 giugno 2018 (di seguito denominata anche "Concedente")

E

Roma Capitale (di seguito denominata anche "Concessionaria"), codice fiscale 02438750586, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via del Campidoglio n. 1 in persona dell'Ing. ……., nato a …… il ……., domiciliato per la carica in Roma, Via del Campidoglio n. 1, il quale interviene nella qualità di Vice Direttore Generale – Area Servizi del Territorio, e per esso, in virtù della vigente convenzione di gestione, Acea ATO2 S.p.A., che esercirà la concessione nella qualità di soggetto affidatario pro tempore della erogazione del servizio idrico integrato nell'Ato2, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in persona dell'Ing……., nato a ……. (….) il … …/…/….., domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, il quale interviene nella qualità di Presidente di Acea ATO2 S.p.A., giusta deliberazione di CdA del 21 maggio 2019
di seguito, congiuntamente, anche le "Parti"

PREMESSO

a) che con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. ..... del ...../...../....., qui integralmente richiamata, è stata concessa in favore della Concessionaria la derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale;

Copia

b) che la Concessionaria ai sensi di legge ha presentato istanza di rinnovo della Concessione in data 18 settembre 2001 - da ultimo reiterata in data 16.03.2018 (d'ora innanzi "Istanza di Rinnovo") - e ha continuato ad utilizzare l'acqua derivata, senza soluzione di continuità fino ad oggi, con corresponsione dell'indennità di utilizzo fino alla data di sottoscrizione del presente atto;

c) che la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., ha provveduto a corrispondere, anticipatamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare - a norma del suo art. 7 - l'importo del canone relativo all'anno 2019, con versamento effettuato sul C/C Bancario n. 000400000292 - IBAN IT03M0200805255000400000292 - intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma;

d) che la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., ha effettuato in favore della Regione Lazio il deposito cauzionale del valore pari a € 154.202,27 previsto all'art. 11 del Regio Decreto n. 1775/1933, tramite versamento di 33.593,10 euro presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma - MEF integrativo dei depositi già costituiti per euro 120.609,17 (equivalenti a lire 233.531.915) attestati nel previgente Disciplinare Tecnico del 30.01.2001, repertorio del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio per il Genio Civile del Tevere e dell'Agro Romano n.12814 (d'ora innanzi "Disciplinare Tecnico del 2001"), che potrà essere escussa/incamerata, nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza;

e) che le Parti pertanto si danno reciprocamente atto di aver regolato i rapporti giuridici ed economici pregressi nel rispetto della normativa vigente, come evidenziato nel successivo articolo 8;

f) che il 2 febbraio 2018, l'Ente dell'ATO 3 Lazio Centrale – Rieti e l'Ente dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma hanno sottoscritto la Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sulla base del testo approvato con la DGR n. 30 del 25 gennaio 2018 (d'ora innanzi "Convenzione Interambito");

Tutto ciò premesso, ai sensi del Regio Decreto n. 1775/1933, di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1.1 Il presente atto disciplina gli obblighi e le condizioni di rinnovo della concessione di derivazione chiesto da Roma Capitale, di cui alla determinazione n....., per uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota, entrambe situate nella Provincia di Rieti;

Copia

ARTICOLO 2

(Quantità ed uso dell'acqua)

2.1 La quantità d'acqua da derivare per uso potabile è di complessivi moduli 100+47= 147 (l/sec. 14.700) medi annui:

- dalle sorgenti del Peschiera complessivi moduli 100 (l/sec. 10.000) medi annui nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti;
- dalle sorgenti Le Capore moduli 47 (l/sec. 4.700) medi annui e moduli 55 (l/sec. 5.500) massimi nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti.

Le predette derivazioni per l'intera portata di moduli 147 (1/sec. 14.700) medi annui sono destinate al sistema di approvvigionamento idrico per gli usi potabili di Roma Capitale. Sono fatte salve le portate già oggetto di concessione di cui alla legge regionale n. 30 del 1 dicembre 2000 e di quelle rilasciate con determinazioni della Provincia di Rieti, vettoriate per il tramite del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, le quali si intendono accordate come ulteriori rispetto ai 147 moduli medi di cui al precedente capoverso.

Si specifica che non potranno essere rilasciate eventuali ulteriori concessioni da parte degli Enti competenti a valere sulle derivazioni di cui alla presente Concessione vettoriate per il tramite del predetto sistema acquedottistico.

ARTICOLO 3

(Luogo e modalità di presa e condotta dell'acqua)

3.1 Derivazione Sorgenti Peschiera:

Le opere di captazione delle sorgenti del Peschiera consistono in:

- Cunicoli e gallerie interne al versante che convogliano l'acqua captata nella galleria collettrice e quindi nell'acquedotto a pelo libero realizzati sulla base del progetto 19 dicembre 1925 e delle successive varianti ed integrazioni, o la restituiscono direttamente nel Rio Peschiera;
- Sistema drenante esterno al versante che convoglia le acque captate in una centrale di pompaggio o le restituisce direttamente nel Rio Peschiera. La centrale di pompaggio solleva le acque nella galleria collettrice, o, direttamente, nell'acquedotto a pelo libero tramite condotte di by pass. Le opere sono state realizzate sulla base del progetto 31 ottobre 1961 e delle successive varianti ed integrazioni.

Le acque derivate sono immesse nella galleria collettrice e da questa nell'acquedotto a pelo libero per l'adduzione alla centrale di Salisano e poi alla città di Roma.

3.2 Derivazione sorgenti Le Capore:

L'opera di presa dell'acqua da derivare è ubicata nel territorio dei comuni di Frasso Sabino e Casaprota (RI) ed è costituita da un manufatto di captazione costruito nell'alveo del fiume Farfa

Copia

sulla zona di affioramento delle sorgenti e dei pozzi di richiamo. Nella vasca di captazione è anche immessa l'acqua captata da un pozzo esterno.

A lato dell'edificio è realizzato un canale per la deviazione delle acque superficiali del fiume Farfa per la loro separazione dalle sorgenti.

L'acqua derivata viene immessa a gravità in una galleria per essere convogliata al nodo di Salisano, dal quale è addotta a Roma insieme alle acque provenienti dal Peschiera.

ARTICOLO 4

(Sottensione)

4.1 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., si impegna a corrispondere ai concessionari delle centrali idroelettriche di Cotilia Peschiera, Galleto-Monte S. Angelo, Monte Argento, Recentino, Nera Montorio, Ponte Felice, Nazzano e Castel Giubileo, nonché delle centrali denominate Farfa1 e Farfa2, un indennizzo per la sottensione e la conseguente minor produzione di energia elettrica, fino al termine delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico relative alle suddette centrali rilasciate in data antecedente al presente disciplinare.

4.2 Per il calcolo degli indennizzi di sottensione resta valido quanto pattuito tra le Parti nell'accordo tra ACEA ed ENEL sottoscritto in data 15.02.1985, così come già stabilito nell'art 5 del Disciplinare Tecnico n. 12814 del 30 gennaio 2001, che si intende qui integralmente richiamato e confermato con riferimento ai soggetti ivi indicati ed a tutti i loro aventi causa.

ARTICOLO 5

(Regolazione della portata)

5.1 Derivazione Sorgenti Peschiera

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità di acqua maggiore di quella concessa come indicato al precedente articolo 2, è installata una stazione di misura, nella galleria di derivazione in corrispondenza del vertice V, ed a monte di essa sono installati organi di regolazione e intercettazione del flusso idrico.

5.2 Derivazione Sorgenti Capore

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità di acqua maggiore di quella concessa come indicato al precedente articolo 2, sono installati ed in esercizio due misuratori di portata di cui uno presso il manufatto di captazione, l'altro a Salisano in corrispondenza della galleria di derivazione. Entrambi sono muniti di organi di regolazione e di intercettazione del flusso idrico e devono essere mantenuti sempre in costante efficienza.

ARTICOLO 6

(Durata)

6.1 Nel rispetto del principio della temporaneità delle concessioni, il presente disciplinare, che

Copia

costituisce parte integrante dell'atto di rinnovo della Concessione, ha durata trentennale fino al 17 settembre 2031.

ARTICOLO 7

(Canone)

7.1. La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A. corrisponderà annualmente alla Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n.1118/2001, il canone di legge aggiornato di anno in anno secondo il tasso di inflazione programmato, con le modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa D.G.R. n. 1118/2001. Il canone è dovuto anche se la Concessionaria stessa non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte, della derivazione in atto, salvo il diritto di rinuncia. La Concessionaria si impegna a corrispondere il canone annuo per uso consumo umano così calcolato: euro 2.097,99 (base anno 2019) a modulo per 147 moduli, per un ammontare complessivo di € 308.404,53. Il pagamento, salvo diversa comunicazione della Concedente, dovrà essere effettuato sul C/C Bancario n. 000400000292 - IBAN IT03M0200805255000400000292 - intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma

ARTICOLO 8

(Pagamenti pregressi)

8.1. All'atto della firma del presente disciplinare, la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dichiara di aver regolato tutti i rapporti pregressi, dando atto, mediante produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato i versamenti dovuti.

ARTICOLO 9

(Garanzie da osservare e manleva)

9.1. Sarà a carico della Concessionaria, e per essa di Acea ATO2 S.p.A., eseguire e mantenere tutte le opere sia per attraversamenti di strade, canali e scoli, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi di acqua (Farfa e Peschiera) che si rendessero necessarie per assicurare l'efficienza e per eseguire la manutenzione delle opere di presa e della galleria di adduzione delle acque.

9.2. Nell'esercizio delle derivazioni dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare danni a beni, persone e cose, di cui sarà comunque responsabile la Concessionaria, tenendo in ogni caso sollevato l'ente concedente da qualsiasi molestia o pretesa di terzi, in relazione all'acqua concessa e alle relative opere.

9.3. Ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1775/1933 la Concessionaria non potrà in alcun modo invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dalla Regione Lazio ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi nell'esercizio della concessione rilasciata.

Copia

ARTICOLO 10

(Termini)

10.1 Le Parti confermano che le opere esistenti di derivazione e adduzione delle acque oggetto della presente concessione, sono da tempo attuate ed in esercizio e i terreni da esse interessati sono già acquisiti alla disponibilità della Concessionaria ovvero nelle disponibilità, a vario titolo, di Acea ATO2 S.p.A. in qualità di gestore protempore del Servizio Idrico Integrato di Ato 2 – Lazio Centrale – Roma e pertanto non si assegnano, per tali opere, termini per esecuzione di lavori né per espropriazioni.

ARTICOLO 11

(Convenzioni bilaterali)

11.1 L'art. 6 della Convenzione Interambito prevede che le Convenzioni bilaterali destinate alla compensazione e/o al ristoro da parte di ACEA S.p.A., e per essa di Acea ATO2 S.p.A., dei Comuni e dei Consorzi interessati dalle opere del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore sono inefficaci dalla data di stipula della Convenzione Interambito nella parte in cui prevedono la copertura delle spese afferenti alle prescrizioni ed agli obblighi finalizzati al ristoro dei territori in conseguenza dell'interferenza idrica con essa disciplinata; mentre rimangono efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale-ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio;

11.2 Nella prospettiva, indicata nell'Istanza di Rinnovo di cui al punto b) delle Premesse, della "*necessità di progettare e realizzare, in tempi più brevi possibili, il raddoppio dell'Infrastruttura*" (tronco superiore Acquedotto del Peschiera - Le Capore), quale opera di interesse strategico per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico della città di Roma e dei Comuni attraversati dal tracciato delle nuove opere, alcune delle richiamate Convenzioni bilaterali sono state oggetto di rimodulazione.

11.3 Le Convenzioni esistenti (di cui all'allegato 1 al presente disciplinare), intercorrenti tra il Gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato 2 Lazio Centrale – Roma ed i Comuni, determinano un importo a ristoro degli ulteriori oneri non ricompresi nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza inter ambito ATO2 – ATO3.

ARTICOLO 12

(Ulteriori prescrizioni e limitazioni)

12.1 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., preso atto del parere dell'Autorità di Distretto di cui al prot. n. 5213 del 10 settembre 2018, acquisito al protocollo regionale con n. 542370 del 10 settembre 2018, si dichiarano sin da ora disponibili alla eventualità di dover adeguare il contenuto del presente disciplinare di concessione, qualora si rendessero necessarie modifiche da apportare - ivi comprese quelle inerenti al quantitativo assentito in concessione -

Copia

anche alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 152/2006, ai fini del bilancio idrico relativo ai corpi idrici interessati dalle derivazioni, nonché delle risultanze derivanti dalla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi ecologici, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio.

12.2 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà ottemperare alle prescrizioni che la Regione Lazio riterrà di impartire in adempimento di obblighi di leggi dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

12.3 La Regione Lazio, per garantire il rispetto delle portate concesse, monitorerà le portate delle sorgenti Peschiera e Le Capore. A tal fine Acea ATO2 S.p.A. provvederà a trasmettere con la cadenza trimestrale le portate giornaliere derivate dalle sorgenti Peschiera e Le Capore.

Ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 1775/1933, alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi interessati provvederà il Servizio Idrografico, competente in ordine allo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che possano sorgere in seguito all' utilizzo d'acqua assentito.

12.4 La Regione Lazio si riserva la facoltà di modificare, nel corso del rapporto concessorio, il quantitativo massimo assentito in relazione alle risultanze di cui ai punti precedenti, e comunque in relazione agli adempimenti normativamente previsti e richiamati nel parere dell'Autorità di Distretto di cui al prot. n. 5213 del 10 settembre 2018, acquisito al protocollo regionale con n. 542370 del 10 settembre 2018.

12.5 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi relativi alla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi Ecologici, adottata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale n. 4 del 14 dicembre 2017 (G.U. n. 68 del 22/03/2018 e BURL n. 24 del 22/03/2018) per le derivazioni dalle sorgenti Peschiera e Le Capore, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi ecologici funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio.

12.6 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi del DPR n.357/1997 sul "prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore" di cui alla nota della Regione Lazio prot. n. 262726 del 3/4/2019, che si intendono integralmente riportate nel presente atto.

ARTICOLO 13

(Richiamo a leggi e regolamenti)

Copia

13.1 Per quanto non disposto dal presente disciplinare, Roma Capitale e per essa Acea ATO2 S.p.A. è tenuta alla osservanza delle norme di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e più in generale delle norme in materia di buon regime delle acque pubbliche, di inquinamento, di igiene, della incolumità e sicurezza pubblica.

ARTICOLO 14

(Registrazione e foro competente)

14.1 La registrazione del presente atto di concessione è a cura del Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. La spese inerenti l'imposta di bollo, registrazione e conseguenti sono a carico della Concessionaria.

14.2 Della presente scrittura privata viene richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra pubbliche amministrazioni.

14.3 Il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 15

(Domiciliazione e trattamento dati personali)

15.1. Ai fini del presente atto, le Parti eleggono domicilio, così come segue:

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo per la carica, presso la sede della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma.

Il Vice Direttore Generale – Area Servizi del Territorio di Roma Capitale per la carica, presso la sede di Roma Capitale, Via del Campidoglio, 1 – 00186 – Roma.

Il Presidente di Acea ATO2 S.p.A. per la carica, presso la sede di Acea ATO 2 S.p.A., Piazzale Ostiense, 2 – 00154 – Roma.

15.2. Il trattamento dei dati personali riferiti alle Parti si intende sottoposto alla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e Codice privacy e s.m.i ai sensi del D.lgs. 101/2018); in particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'atto di Concessione ed al presente Disciplinare e la comunicazione dei dati medesimi sarà circoscritta a quei soggetti con i quali le Parti entreranno in rapporto relativamente agli stessi.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in data .....

Allegati: Allegato 1 – Convenzioni esistenti tra Acea/Acea Ato 2 Spa ed i Comuni interessati dalle opere del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Copia

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Il Segretario Generale

Autorita di Bacino del Fiume Tevere
N. Prot.:0005213
data: 10-09-2018

AOT/0005213/2018

Alla **REGIONE LAZIO**
Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo
Area Concessioni
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
areaconcessioni@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Parere relativo alla domanda di rinnovo concessione per il prelievo di acque sotterranee Sorgenti del Peschiera e Sorgenti di Le Capore - Roma Capitale, ns. protocollo n. **4666** del **31/07/2018**, inoltrata con Vs. nota n. **473000** del **31/07/2018** e integrazioni ns. prot. **4805** del **08/08/2018**, Vs. nota n. **493265** del 08/08/2018. Pratica: **LARID264**

Si fa riferimento all'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, siti in provincia di Rieti.

Ai fini dell'espressione del parere richiesto si è tenuto conto della documentazione trasmessa da codesto Ufficio Istruttore consistente in:

- Nota di trasmissione istanza di concessione di derivazione Roma Capitale (del 31/07/2018) e relativa istanza;
- Nota n. 283794 del 15/05/2018 (ns. prot. n. 3046 del 16/05/2018), nota n. 342398 del 08/06/2018 (ns. prot. n. 3574 del 11/06/2018), nota n. 4225 del 10/07/2018 e relativi allegati con schede riepilogative (ns.prot. n. 416184 del 10/07/2018);
- Risultanze della riunione del giorno 13/06/2018 convocata in riscontro alla nostra nota n. 3374 del 31/05/2018;
- Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano (rep. n. 12814 del 30 gennaio 2001);
- Istanza di rinnovo derivazione del Comune di Roma del 12/09/2001;
- 6 schede filtro: 1) sorgente Peschiera per consumo umano; 2) sorgente Le Capore per consumo umano; 3) sorgente Peschiera per uso idroelettrico nella centrale di Salisano; 4) sorgente Le Capore per uso idroelettrico nella centrale di Salisano; 5) sorgente Peschiera - Le Capore per uso idroelettrico nella centrale di Cecchina; 6) sorgente Peschiera - Le Capore per uso idroelettrico nella centrale Madonna del Rosario;
- Relazione geologico-idrogeologica e annessa cartografia;
- Schema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- Cartografia delle aree salvaguardia della sorgente Peschiera e della sorgente Le Capore.

SCHEMA ACQUEDOTTISTICO

Lo schema acquedottistico Peschiera – Le Capore è costituito da una sistema di gallerie di trasporto a superficie libera e tubazioni con moto in pressione della lunghezza complessiva di 135 km con terminali di arrivo a Nord (Ottavia) e a Nord Est (Monte Carnale) della Capitale.

Il sistema è costituito inoltre dalla centrale idroelettrica XXIX Maggio di Salisano, nella quale convergono le acque derivate dalle sorgenti del Peschiera e dalle sorgenti di Le Capore per essere smistate sui tronchi d'acquedotto inferiore che si sviluppano, rispettivamente, in destra e sinistra idrografica del fiume Tevere.

In particolare si distinguono:

- un "tronco superiore", costituito da una galleria a pelo libero della lunghezza di 26 km intestata all'interno del versante delle Sorgenti del Peschiera;
- dall "acquedotto delle Capore", galleria a pelo libero di 7.5 km di lunghezza;

- "nodo di Salisano", centrale idroelettrica che riceve a differenti quote le portate addotte dal Tronco Superiore del Peschiera e dall'acquedotto di Le Capore. A valle della centrale è presente un "bi partitore" (manufatto circolare) che riunisce i due flussi e dal quale hanno origine i due Tronchi inferiori in destra e sinistra Tevere;
- Sui tronchi inferiori sono ubicate le centrali idroelettriche di Cecchina e di Madonna del Rosario.

SORGENTI DEL PESCHIERA

DATI DI SINTESI

		Fonte dato[1]
Titolare	**Roma Capitale** (Sindaco Presidente Conferenza dei Sindaci Ato2 Lazio Centrale)	
Captazione	**Sorgente (Sorgenti del Peschiera)**	
Tipologia di domanda	**Rinnovo**	
Ubicazione	Località Comune di **Cittaducale** e **Castel S. Angelo** Foglio CTR: **sez. n. 358010** Coordinate di presa UTM Fuso 33: **X 335849; Y 4692465** Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: **Depuratori di Roma**	
Uso	**Consumo umano**	
Dettaglio uso	Consumo umano: 1.900.000 abitanti	
Quantità richiesta	Portata = **10000** l/s; Volume totale = **315.360.000** mc/a	
Regime d'uso	**annuale**	
Caratteristiche captazione	La captazione è costituita da due parti disposte su due livelli altimetrici: gallerie interne al versante intestate nell'acquifero con altezze variabili regolabili da sezionamenti interni e dal livello del laghetto in caverna (quota di fondo tra i 413.5 ed i 412.0 m s.l.m.); un sistema drenante esterno disposto alla base del versante, al margine della piana alluvionale, lungo il tratto iniziale sorgivo del fiume Peschiera naturale. Le gallerie interne decorrono parallele tra di loro e con le opere poste all'esterno del versante. Le opere di presa e di adduzione confluiscono in un recapito finale costituito dall'acquedotto.	RG

Ubicazione	Località **Salisano** Foglio CTR: **sez. n. 358010** Coordinate di presa UTM Fuso 33: **X 314041; Y 4681005** Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: **X 314059; Y 4680811**	
Uso	**Idroelettrico** (vedi anche Salisano per sorgenti Le Capore)	
Quantità richiesta	Portata massima = **10000** l/s; Volume totale = **315.360.000** mc/a	
Caratteristiche	Potenza nominale = **23774.5** KW; Salto utile= **242.50** m; tratto sotteso = **522** m	
Regime d'uso	**Annuale**	

Corpo idrico sotterraneo	**ITE_11 - Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria**

[1]Provenienza del dato preso in considerazione, se diverso o mancante dalla scheda filtro: RT relazione tecnica; RG relazione geologica-idrogeologica; RGT relazione geologico-tecnica; CRT cartografia; I integrazione; D domanda di concessione; STR scheda tecnica riassuntiva.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RISPETTO AL PIANO DI GESTIONE (PDG) DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI RIFERIMENTO

Codice del corpo idrico (PdG)	**ITE_11**
Codice del corpo idrico (Regione)	**CA013**
Nome del corpo idrico (PdG)	**Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria**
Tipologia del corpo idrico	CA

Volume (Mm^3)	
Stato Quantitativo	Indeterminato
Stato Chimico	Buono
Valutazione del Rischio:	
quantitativo	non a rischio
chimico	non a rischio

RICADENZA IN AREE PROTETTE (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC)

Registro aree protette del PdG:	

a) aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano;	Le aree sono essenzialmente le **zone di salvaguardia** per le captazioni di acque potabili, individuate principalmente in base ai criteri previsti all'art. 94 del d.lgs. 152/2006.

RISERVA NATURALE PROTETTA	SIC Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera IT6020012

PROBABILE INTERFERENZA CON I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Codice del corpo idrico (PdG)	N010_PESCHIERA_13SR1T
Nome del corpo idrico	Fiume Peschiera 1

SORGENTI LE CAPORE

DATI DI SINTESI

		Fonte dato[1]
Titolare	**Roma Capitale** (Sindaco Presidente Conferenza dei Sindaci Ato2 Lazio Centrale)	
Captazione	**Sorgente**	
Tipologia di domanda	**Rinnovo**	
Ubicazione	Località Comune di **Frasso Sabino e Casaprota** Foglio CTR: **sez. n. 375140** Coordinate di presa UTM Fuso 33: **X 319529; Y 4678195** Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: **Depuratori di Roma**	
Uso	**Consumo umano**	
Dettaglio uso	900.000 abitanti	
Quantità richiesta	Portata media = **4700** l/s; Volume totale = **148.219.200** mc/a Portata massima = **5500** l/s	
Regime d'uso	**Annuale**	
Caratteristiche captazione	La captazione è costituita da una vasca coperta mediante lastre di calcestruzzo armato che incapsula la manifestazione sorgiva integrata da una serie di pozzi di richiamo di corta profondità (50-80 m). All'interno della vasca sono inglobati anche pozzi di studio di profondità più elevate. La vasca di captazione è connessa all'acquedotto tramite una tubazione metallica DN 2200 mm a modesta pendenza.	RG

Ubicazione	Località **Salisano** Foglio CTR: **sez. n. 358010** Coordinate di presa UTM Fuso 33: **X 314041; Y 4681005** Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: **X 314059; Y 4680811**	
Uso	**Idroelettrico** (vedi anche Salisano per sorgenti del Peschiera)	
Quantità richiesta	Portata media = **4700** l/s; Volume totale = **148.219.200** mc/a Portata massima = **5500** l/s	
Caratteristiche	Potenza nominale = **3960** KW; Salto utile= **85.94** m; tratto sotteso = **344** m	
Regime d'uso	**Annuale**	

Corpo idrico sotterraneo	**ITE_12 - Monti Sabini Meridionali**

[1] Provenienza del dato preso in considerazione, se diverso dalla scheda filtro: RT relazione tecnica; RG relazione geologica-idrogeologica; RGT relazione geologico-tecnica; CRT cartografia; I integrazione; D domanda di concessione; STR scheda tecnica riassuntiva.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RISPETTO AL PIANO DI GESTIONE (PDG) DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI RIFERIMENTO

Codice del corpo idrico (PdG)	ITE_12
Codice del corpo idrico (Regione)	CA014
Nome del corpo idrico (PdG)	**Monti Sabini Meridionali**
Tipologia del corpo idrico	CA

Volume (Mm^3)	
Stato Quantitativo	Indeterminato
Stato Chimico	Buono
Valutazione del Rischio:	
quantitativo	non a rischio
chimico	non a rischio

RICADENZA IN AREE PROTETTE (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC)

Registro aree protette del PdG:	

a) aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano;	Le aree sono essenzialmente le **zone di salvaguardia** per le captazioni di acque potabili, individuate principalmente in base ai criteri previsti all'art. 94 del d.lgs. 152/2006

RISERVA NATURALE PROTETTA	SIC/ZPS Fiume Farfa (corso medio-alto) IT6020018

PROBABILE INTERFERENZA CON I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Codice del corpo idrico (PdG)	N010_FARFA_13SS2T
Nome del corpo idrico	Torrente Farfa 2

TRONCHI INFERIORI DEL SISTEMA DI ADDUZIONE

Ubicazione	Località **Centro idrico Cecchina** Foglio CTR: sez. n. (non indicata) Coordinate di presa/restituzione UTM Fuso 33: **X=296667; Y=4647897** Portata media=1100 l/s; Portata massima=1100 l/s Potenza nominale = 324 kw; Salto utile = 30 m Località **Centro idrico Madonna del Rosario** Foglio CTR: sez. n. (non indicata) Coordinate di presa/restituzione UTM Fuso 33: **X=288539; Y=4644160** Portata media=825 l/s; Portata massima=825 l/s Potenza nominale = 348 kw; Salto utile = 43 m	
Uso globale	**Idroelettrico**	
Quantità globale richiesta	Portata media = 1925 l/s; Volume totale = 60.706.800 mc/a Portata massima = 1925 l/s	
Caratteristiche globali	Potenza nominale = 672 kw; Salto utile= non pertinente; tratto sotteso = non pertinente	
Regime d'uso	Annuale	

PARERE

PREMESSO che il parere assume carattere temporaneo e rivedibile alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.Lgs. 152/06, ai fini del bilancio idrico relativo almeno ai corpi idrici interessati dalle derivazioni;

VISTO che il presente parere è relativo ad una domanda di rinnovo di concessione;

VISTO che la derivazione **Peschiera** ricade nel corpo idrico sotterraneo *ITE_11 - Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria* così come individuato nel Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale;

VISTO che la derivazione **Le Capore** ricade nel corpo idrico sotterraneo *ITE_12 - Monti Sabini Meridionali* così come individuato nel Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale;

VISTI la documentazione storica trasmessa da codesto Ufficio regionale riguardante le domande di rinnovo della concessione di derivazione dalle sorgenti del Peschiera per uso potabile ed idroelettrico e il Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano repertorio n. 12814 del 30 gennaio 2001 (comprendente anche la derivazione dalle sorgenti delle Capore per uso potabile ed idroelettrico), a fronte del quale non risulta un atto di rilascio di concessione di derivazione idrica complessiva dal sistema Peschiera - Le Capore pur in presenza delle relative domande e dello stesso Disciplinare redatto ed approvato sulla scorta della compiuta fase istruttoria;

TENUTO CONTO delle Direttive Derivazioni e Deflussi Ecologici adottate con Deliberazioni n. 3 e n. 4 per il Distretto dell'Appennino Centrale della Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità il 14 dicembre 2017 (G.U. n. 68 del 22/03/2018 e BUR Lazio n. 24 del 22/03/2018), in attuazione delle disposizioni dei Decreti Direttoriali n. 29 e n. 30 del 13 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO, per entrambe le derivazioni **Peschiera** e **Le Capore**, l'obbligo della sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi Ecologici per tutte le derivazioni in fase di rinnovo, secondo i tempi e le modalità previste nella stessa Direttiva, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi ecologici funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio;

questa Autorità esprime PARERE FAVOREVOLE alla utilizzazione in oggetto, con le prescrizioni riportate nel precedente "considerato".

Sulla base della documentazione allegata e in particolare dell'idrogramma sorgivo 2007-2017 relativo alla sorgente di Le Capore (Fig. 54 pag. 75 della Relazione Geologica-Idrogeologica) dalla quale si evince una elevata variabilità anche delle portate massime (che raramente hanno superato i 5300 l/s) e quale obbligo da riportare nel disciplinare di cui all'art. 40 del R.D. 1775/33, la Regione, per garantire il prelievo della portata media pari a 4700 l/s (a mente dell'attuale ridotta capacità di trasporto del tronco superiore del Peschiera), se del caso supportata dalla competente struttura tecnica (ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del R.D. n. 1775/33 che recita "agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola ... lo studio delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito ... ad esercizio di utilizzazioni d'acqua ..."), procede al monitoraggio delle portate giornaliere della sorgente ai fini della successiva verifica della portata massima fissata in concessione che tenga conto anche della variabilità delle stesse portate giornaliere.

Indipendentemente dalla procedura di rilascio della concessione, si raccomanda alla Regione Lazio di verificare, se del caso attraverso le proprie strutture tecniche, ai fini della complessiva struttura delle aree di salvaguardia previste dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 delle sorgenti in oggetto (Rif. Tavola K317SD0100 di Acea Elabori S.p.A):

- l'idoneità dell'area di inviluppo del bacino idrogeologico della sorgente di Le Capore;
- l'idoneità dell'area interclusa tra il bacino idrogeologico della sorgente di Le Capore e l'area di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera;
- l'idoneità dell'area di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera in relazione alla vicinanza con le emergenze sulfuree delle Terme di Cotilia;

adottando i conseguenti provvedimenti a valle della procedura di seguito indicata per quelle aree di salvaguardia che interferiscono con il territorio abruzzese.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 89 del D. lgs. 112/98, ai fini di un'efficace e completa protezione della risorsa, l'Autorità informerà la Regione Abruzzo della ricadenza nel suo territorio di parte delle aree di salvaguardia per la necessaria armonizzazione delle azioni di tutela che le due Regioni d'intesa tra loro dovranno adottare nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

In considerazione dell'importanza strategica del complesso delle derivazioni utilizzate per l'approvvigionamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale, la Regione Lazio, in attuazione della citata Direttiva Derivazioni, provvederà con urgenza nel territorio regionale interessato:

1. all'aggiornamento del quadro di tutti i prelievi (da acque superficiali e sotterranee) e di tutte le restituzioni, relativi a tutti i settori d'uso;
2. alle attività di monitoraggio per l'aggiornamento dei bilanci idrologici e idrogeologici, integrate con il programma di monitoraggio previsto dalla Direttiva n. 2000/60/CE;

con il duplice obiettivo della definizione:

- del bilancio idrico complessivo relativo all'ATO 2 Lazio Centrale (in attuazione della lettera *a)* del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 53/98 e delle misure distrettuali del vigente Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale);
- dell'analisi di rischio del sistema idrico di approvvigionamento e distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale (in attuazione del Capitolo 6 dell'Allegato al DPCM del 4 marzo 1996).

Prioritariamente codesto Ufficio provvederà all'aggiornamento del quadro dei prelievi in atto sui corpi idrici oggetto delle derivazioni di cui al presente parere.

Il Segretario Generale
Erasmo D'Angelis

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

Prot. n. _____ Roma, _____

Acea Ato2 SpA
PEC acea.ato2@pec.aceaspa.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo
Area **GR/42/10** Concessioni

Regione Lazio
Agenzia regionale di Protezione civile
Area **GR/18/10** Prevenzione, pianificazione e previsione - Centro funzionale regionale
Servizio Sala operativa - Previsione e pianificazione idrografica e mareografica ed antincendio

e p.c. Regione Lazio
Direzione Regionale **GR/42/00** Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo
Al Direttore

Comune di Casaprota
PEC comunecasaprota@pec.it

Comune di Frasso Sabino
PEC protocollo@pec.comune.frassosabino.ri.it

Regione Lazio
Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e aree protette
Area **GR/30/04** Tutela e valorizzazione dei Paesaggi naturali e della Geodiversità

Oggetto: Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 sul "Prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore" nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI). Proponente: Società Acea Ato2 SpA (ns. elenco progetti **19/2019**).

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03/10/2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti con la declaratoria delle funzioni e competenze della *ex* Direzione regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore *ad interim* Ing. Mauro Lasagna n. G14893 del 02/11/2017 recante "Istituzione Aree 'Ciclo integrato dei rifiuti' e 'Valutazione di incidenza' nella Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti" con la quale tra le altre cose si istituisce l'Area "Valutazione di incidenza" con le competenze comprendenti il coordinamento e gestione della procedura di valutazione di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G03396 del 20/03/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza all'Arch. Antonietta Piscioneri;

VISTA la DGR n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate 'Aree' e 'Uffici' della direzione regionale 'Politiche ambientali e ciclo dei Rifiuti'", rettificato con Atto di organizzazione n. G15422 del 14/11/2017, con il quale si conferma l'Area "Valutazione di Incidenza" stabilendo che la stessa assuma la denominazione "Valutazione di incidenza e risorse forestali";

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che "[...] *qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza*";

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che "[...] *i piani territoriali, urbanistici e di settore* [...]" nonché "[...] *gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi*" sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che "*il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate* [...] *e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento*";

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 "Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente" e in particolare quanto previsto nell'art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000", con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d'importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146";

VISTE le DGR n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all'adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

PRESO ATTO che con il sopracitato DM 06 dicembre 2016 il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e Sito-specifici adottati con DGR n. 161/2016, già operativa;

CONSIDERATO che il prelievo idropotabile in argomento interessa la Zona di Protezione Speciale e Zona Speciale di Conservazione (ZPS/ZSC) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)";

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)";

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)";

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928";

VISTA la DGR n. 305 del 19/06/2018 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali

protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97";

VISTA la Legge regionale (LR) n. 7 del 22 ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale" che all'art. 5 tra le altre cose modifica l'art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA l'istanza prot. n. 91075 del 22/02/2019, acquisita al prot. n. 152360 del 26/02/2019, con cui il Sig. Claudio Cosentino, Presidente della Società Acea Ato2 SpA, richiede il pronunciamento di valutazione d'incidenza a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sul prelievo idropotabile in argomento;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici trasmessi:

- studio di incidenza "PP108R0010 – Studio di valutazione di incidenza" datato febbraio 2019 a firma di Ing. G. Di Fiore e Dott. Agr. R. Fabozzi
- elaborato "PP108D0010 – Inquadramento territoriale su CTR" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PP108D0020 – Inquadramento territoriale su ortofoto" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PP108D0030 – Schema impianto di captazione sorgente Le Capore" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PP108D0040 – Impianto di captazione sorgente Le Capore – Sezioni" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore

RICHIAMATI per memoria alcuni atti precedenti che si elencano di seguito:

- Determinazione G11467 del 18/09/2018 "*Domanda di rinnovo concessione di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S.Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale. Istanza del 16 marzo 2018. Ammissione ad istruttoria*" della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo – Area Concessioni, nella quale si ammette a istruttoria l'istanza di concessione di rinnovo formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al prot. n. 153543 del 19/03/2018 e si indicano termini per la visione della documentazione e la formulazione di osservazioni e opposizioni;
- nota prot. n. 666312 del 25/10/2018 della Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e aree protette, nella quale si invita la Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo a procedere con accortezza al rilascio della concessione della sorgente Le Capore per le criticità legate alla presenza della Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC/ZPS) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio-alto)" appartenente alla Rete Natura 2000, e in particolare per il rilascio di una portata adeguata nel fiume Farfa; si evidenzia quindi la necessità di verificare il rispetto delle misure di conservazione del Sito natura 2000, di attivare una procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e di promuovere attività di monitoraggio;
- nota prot. n. 24883 del 25/10/2018, acquisita al prot. n. 667470 del 25/10/2018, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; la nota prende le mosse da una segnalazione delle Associazioni Italia Nostra Onlus e PosTribù Onlus e chiede che l'eventuale rilascio della concessione non contrasti con la Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat", che

costituisce la rete ecologica europea "Natura 2000", e che non si arrechino interferenze negative significative o degrado nei confronti dello stato di conservazione della ZSC/ZPS interessata;

- nota prot. n. 689462 del 05/11/2018 dell'Area Valutazione di incidenza e risorse forestali; in riferimento alle note precedenti, si conferma che la sorgente delle Capore è posta all'interno della ZSC/ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio-alto)", istituita a tutela di habitat e specie di interesse unionale in applicazione delle Direttive europee 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", e che la concessione di derivazione acqua pubblica citata, e contestuale riduzione della portata del fiume Farfa, interessa tale ZSC/ZPS e indirettamente la ZSC/ZPS IT6030012 "Riserva naturale Tevere Farfa" per il tratto del Farfa posto presso la confluenza con il Tevere. Si conferma quindi che il procedimento di rinnovo della concessione deve comprendere una procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;
- nota del 07/11/2018, acquisita al prot. n. 701166 del 18/11/2018, dell'Associazione Italia Nostra sezione Sabina e Reatino, con suggerimenti tecnici per contemperare le esigenze di approvvigionamento idrico con quelle di tutela di habitat e specie vegetali e animali di interesse unionale assicurando il rilascio in alveo di una portata idonea a mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente per le comunità acquatiche del fiume Farfa;
- nota prot. n. 96031 del 06/02/2019 dell'Associazione PosTribù Onlus della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo relativa a opposizioni e segnalazioni di compromissione dello stato di conservazione di specie e habitat Rete Natura 2000 e di violazione delle Direttive "Acque", "Derivazioni", "Deflussi", VAS e VIA.

VERIFICATO dalla documentazione presentata che l'istanza riguarda la captazione idropotabile in essere dagli anni '80, pari a 4,7 mc/s, denominata "Le Capore" sul fiume Farfa, nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI), ed è parte dell'istanza di "Rinnovo Concessione di derivazione acqua pubblica dalle sorgenti Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e Sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota siti in provincia di Rieti" avanzata dalla Società proponente alla Regione Lazio.

Le parti in corsivo riportate di seguito sono tratte dallo Studio di incidenza.

"*L'approvvigionamento idrico dell'ATO2 – Lazio Centrale Roma, gestito da Acea Ato2 S.p.A., è assicurato da una articolata ed interconnessa rete di acquedotti* [...]. *Il principale sistema è sicuramente quello del Peschiera-Capore, per una portata complessiva di 13,7 m³/s (Tronco Superiore del Peschiera 9 m³/s + Acquedotto delle Capore 4,7 m³/s)* [...]. *L'acquedotto del Peschiera è costituito da un Tronco Superiore in galleria lungo quasi 27 km, che trasporta le acque provenienti dalle sorgenti del Peschiera (situate nei comuni di Castel Sant'Angelo e Cittaducale in Provincia di Rieti) e termina al nodo di Salisano. Allo stesso nodo di Salisano confluiscono anche le acque provenienti dalle sorgenti delle Capore* [...]" (pag. 8).

"*L'impianto di captazione delle Capore* [...] *realizzato negli anni '80 in un tratto del fondovalle del fiume Farfa di circa 200 m di lunghezza per captare la risorgenza delle acque del fiume Farfa, consiste fondamentalmente in un sistema di pozzi di richiamo di profondità fino a 160 m* [...]. *Tale impianto è stato realizzato in un'area già interessata in precedenza dalla presa dell'impianto idroelettrico denominato 'Farfa I', in funzione fin dagli anni '20. L'impianto idroelettrico 'Farfa I' consiste nella derivazione di una portata massima di 7 mc/s presso le sorgenti delle Capore* [...]" (pag.6).

"*La captazione delle Capore è strutturata sull'incapsulamento della manifestazione sorgiva mediante realizzazione di una vasca* [=vasca di captazione], *con fondo naturale e muri perimetrali su palificata*

poco profonda, coperta mediante lastre di calcestruzzo armato incastonate tra travi. All'interno della vasca, integrano i flussi ascensionali delle singole scaturigini naturali, una serie di pozzi di richiamo di grande profondità. Questa vasca di captazione si connette all'origine dell'acquedotto mediante una tubazione metallica DN 2200 mm a modesta pendenza, che presso la progressiva di innesto sull'acquedotto (progressiva zero) si innalza in quota così da preservare all'interno sempre una debole pressione e condizioni di totale riempimento [...]. La vasca di captazione è dotata di uno scarico di fondo e di uno scarico di troppo pieno che confluiscono in una tubazione DN 1800 mm collegata alla vasca di dissipazione" (pagg. 9-10).

"Per l'alimentazione del sistema di derivazione idroelettrico 'Farfa I' antecedente l'impianto [...] è stata disposta una griglia di derivazione su briglia per l'intercettamento e convogliamento delle acque superficiali in afflusso da monte. Queste sono convogliate ad un canale disposto parallelamente a quello di sostituzione del reticolo idrografico. Tale canale termina con una paratoia a bilanciere frontale che devia le acque all'origine della galleria idroelettrica. La paratoia si attiva per smaltire le portate eccedenti i 7 m³/s, rilasciandole al canale principale che sfocia poco a valle nella vasca di dissipazione. Il sistema idroelettrico può trarre alimentazione anche dalla vasca di captazione attraverso un condotto scatolare interrato, che sottopassa il canale di deviazione del fiume Farfa, sezionato da paratia. Completa l'alimentazione del sistema idroelettrico l'impianto di sollevamento articolato su tre elettropompe con prese alla base della vasca di dissipazione, che utilizza, ove necessario, la portata che si costituisce all'interno della vasca di dissipazione. Quest'ultima infatti è delimitata a valle da una briglia sormontabile, al cui interno si colloca una tubazione in cemento Dn 2000 mm pure con relativa paratoia di governo per la regolazione dei livelli idrici o lo scarico totale delle acque restituite al fiume Farfa. Nella vasca di dissipazione si costituisce spontaneamente una portata di alcune centinaia di l/s mediante:
a) le acque rilasciate da due pozzi artesiani realizzati all'epoca dello studio idrogeologico, con una portata di efflusso di circa 10 l/s
b) le acque di falda drenate dal sistema di scarico della captazione
c) una polla sorgiva (quando non soffocata da sedimenti apportati dalle piene) ricavata alla base del muro della vasca di dissipazione" (pag. 10).

"Nell'esercizio normale degli ultimi 10 anni la portata che si costituisce all'interno della vasca di captazione confluisce in acquedotto, mentre le acque superficiali in afflusso da monte (di cui un'aliquota anche sorgiva) sono convogliate all'alimentazione idroelettrica ed eventualmente integrate nel periodo estivo dal prelievo con elettropompe dalla vasca di dissipazione, mantenuta con 1 – 2 m di invaso. La portata che si costituisce nella vasca di dissipazione, al netto dell'eventuale consegnato al sistema idroelettrico nel periodo estivo, costituisce il rilascio al fiume Farfa" (pag.11).

"Nella Convenzione con il Comune di Frasso Sabino all'art. 7 è prescritto un rilascio nell'alveo del fiume Farfa di portata non inferiore a 200 l/s, che è stato sempre garantito, anche in anni con scarsa disponibilità idrica" (pag.13).

CONSIDERATO che nel Formulario standard della ZPS/ZSC IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" sono riportati tra gli obiettivi di conservazione gli habitat acquatici o ripariali 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*" e 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile" nonché specie di interesse unionale legate agli ambienti acquatici tra cui salamandrina di Savi *Salamandrina perspicillata* (= *S. terdigitata*), gambero di fiume *Austropotamobius italicus* (= *A. pallipes*), vairone Telestes *muticellus*, ghiozzo di ruscello *Padogobius nigricans*, barbo *Barbus tyberinus* e altre specie;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 612/2011 nell'Allegato B individua misure di conservazione a carattere generale non attinenti al caso in esame; nell'Allegato A assegna la ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" alla tipologia ambientale "AF – Ambienti fluviali", e

nell'Allegato C individua misure di conservazione relative a tale tipologia ambientale non attinenti al caso in esame;

PRESO ATTO che la DGR n. 161/2016 riporta le misure di conservazione della ZSC, non attinenti all'attività in argomento, e interventi attivi e azioni da incentivare tra cui il seguente:

- *"promuovere la definizione di un protocollo d'intesa tra la Provincia di Rieti, il Soggetto gestore del sito, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, ENEL, ACEA, e ATO 3 Rieti in merito al deflusso minimo vitale da garantire a valle delle Sorgenti Le Capore per la tutela di habitat e specie per il quale il SIC è stato individuato"*;

PRESO ATTO dello Studio di incidenza;

CONSIDERATO che, a fronte di una cospicua portata naturale del fiume Farfa, la derivazione a fini idroelettrici operata da Enel, fino a un massimo di 7 mc/s, e quella a fini idropotabili operata da Acea, per 4,7 mc/s, rilasciano in alveo, a valle dell'impianto delle Capore, una quantità d'acqua minima pari a 0,2 mc/s in applicazione di un accordo tra Acea Ato2 SpA e il Comune di Frasso Sabino;

CONSIDERATO che il valore della portata minima attualmente rilasciata in alveo non è evidentemente assimilabile a un minimo deflusso vitale (DMV) ai sensi del Dlgs n. 152/2006, e che a oggi non risulta essere stato formalizzato un valore di DMV per l'asta fluviale del Farfa, atto a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

CONSIDERATO che in linea generale una riduzione della portata istantanea può comportare una degradazione dell'ecosistema fluviale attraverso una serie di meccanismi tra cui:

- riduzione dell'alveo bagnato e del tirante idrico nei tratti a profondità ridotta (raschi) con conseguente riduzione della superficie colonizzabile dalle comunità animali e vegetali acquatiche e minore connettività del sistema;
- alterazione delle condizioni fisico-chimiche dell'acqua per la maggiore suscettibilità alle oscillazioni termiche (aumento della temperatura), la minore ossigenazione e la minore capacità di diluire e depurare apporti inquinanti a causa del ricambio idrico ridotto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 448 del 29/03/2019, acquisita al prot. n. 248927 del 29/03/2019, la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-Farfa ha trasmesso le relazioni conclusive degli studi, effettuati nell'ambito di un programma di monitoraggio del fiume Farfa in relazione alla captazione dalle sorgenti "Le Capore", che si elencano di seguito:

- *"Studio della fauna ittica del torrente Farfa per la valutazione degli eventuali impatti legati all'aumento della captazione delle acque delle Sorgenti delle Capore – Relazione tecnico-scientifica finale - Dicembre 2018"*, Università degli studi di Roma "Tor Vergata" – Dipartimento di Biologia
- *"Studio della presenza del gambero di fiume indigeno* Austropotamobius pallipes *species complex all'interno della Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-Farfa"*, Università degli studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze
- *"Valutazione habitat 3260"*
- *"Valutazione dello stato ecologico tramite la lettura integrata delle risposte di due campagne (periodo di magra e periodo di morbida) degli eventuali impatti delle comunità diatomiche, macrofitiche e macro bentoniche in tre siti sul fiume Farfa derivanti dalla captazione straordinaria – Relazione marzo 2019"*, Istituto Superiore di Sanità;

RILEVATO che in alcuni degli studi sopra citati si evidenziano aspetti di criticità per l'ecosistema fluviale che vengono messi in relazione con la ridotta disponibilità idrica, e in particolare:

- nello Studio della fauna ittica tra le altre cose si riporta che "[...] *pur trovandoci in un contesto ambientale relativamente integro, sono state evidenziate forti pressioni antropiche, soprattutto nel tratto del corso d'acqua a pochi chilometri a valle dalle sorgenti 'Le Capore'* [...] *dove il popolamento ittico è risultato evidentemente di 'non buona' qualità, così come la funzionalità ecosistemica* [...] *probabilmente a causa delle ridotta capacità di autodepurazione del sistema lotico, collegabile alle ridotte portate idriche del corso d'acqua nel periodo estivo, generate dalle particolari condizioni metereologiche del 2017-18 (es. scarsa piovosità) e dai prelievi idrici*" (pagg. 45-46); e inoltre che "[...] *le valutazioni dello stato ecologico generate dall'applicazione del NISECI evidenziano delle differenze spazio-temporali abbastanza rilevanti* [...]. *In particolare, la stazione di TFar1, in corrispondenza delle sorgenti 'Le Capore' presenta uno scadimento progressivo dello stato ecologico, tra l'estate del 2017 e l'estate del 2018, passando da uno stato 'buono' ad uno 'cattivo' (il peggiore livello di stato ecologico). Invece, le valutazioni dello stato ecologico nelle stazioni poste più a valle, lungo il corso d'acqua, sono risultate costanti nei tre periodi di rilevamento, con uno stato 'moderatamente alterato' nella stazione TFar2 ed uno stato 'buono' nella stazione TFar3, posta più a valle e caratterizzata da portate idriche maggiori*" (pagg. 46-47);
- nello studio della presenza del gambero di fiume, svolto campionando cinque siti lungo il fiume Farfa, si indica che "*non è stata riscontrata prova tangibile della presenza di una popolazione viva e ben strutturata* [di gambero di fiume] [...]. *Tra le cause principali di mancato reperimento di individui del gambero di fiume nativo, può sicuramente essere menzionata l'alterazione delle condizioni ambientali per eccessiva captazione d'acqua che non permette un flusso idrico regolare, importante per la stabilità di specie altamente selettive per l'habitat come* Austropotamobius pallipes [...]. *Probabilmente il tratto di fiume interessato non riceve un adeguato ricambio idrico che supporti le esigenze ecologiche fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni astacicole native* [...]";

PRESO ATTO che nelle conclusioni dello Studio di incidenza (pag. 52) si afferma che "[...] *un eventuale aumento del quantitativo di acqua rilasciato dal sistema* impianto di captazione idropotabile - impianto idroelettrico *'Farfa I' nel fiume Farfa potrebbe costituire un obiettivo importante che riguarda non solo il sito Rete Natura 2000 IT6020018, ma anche le zone relativamente lontane poste più a valle lungo il corso del fiume Farfa*";

CONSIDERATO che nella vasca di dissipazione, come riportato nello Studio di incidenza, si costituisce una portata di alcune centinaia di l/s provenienti dallo scarico di fondo della vasca di captazione, da due pozzi artesiani e da una polla sorgiva; tale portata, al netto di un'aliquota pompata nel canale Baccelli per alimentare il sistema idroelettrico di Enel, costituisce il rilascio al fiume Farfa;

PRESO ATTO che nello Studio di incidenza si fornisce il bilancio idrico della vasca di dissipazione con i dati disponibili relativi al 2017 (anno di scarsità idrica) e al 2018, dal quale emerge che (dati numerici approssimativi desunti dal grafico a pag. 41):

- nel 2017 (anno siccitoso) il rilascio al fiume Farfa è stato in media di 354 l/s (min=198 l/s in maggio, max=503 l/s in febbraio); il pompaggio di acqua al sistema idroelettrico è avvenuto per sette mesi con portata media di 65 l/s (min=0, max=183);
- nel 2018 il rilascio al fiume Farfa è stato in media di 469 l/s (min=312 l/s in aprile, max=587 l/s in marzo); il pompaggio di acqua al sistema idroelettrico è avvenuto per tre mesi con portata media di 8 l/s (min=0, max=69);

- nell'ipotesi che i pompaggi dalla vasca di dissipazione al sistema idroelettrico non fossero avvenuti, nel 2017 il rilascio al fiume Farfa sarebbe stato in media di 419 l/s, con minimo di 328 l/s in gennaio e massimo di 549 l/s in dicembre; nel 2018 il rilascio al fiume Farfa sarebbe stato in media di 477 l/s, con minimo di 312 l/s in aprile e massimo di 587 l/s in marzo;

CONSIDERATO che, in base ai dati forniti da Acea e sopra ricapitolati, il mancato pompaggio di acqua al canale Baccelli e quindi al sistema idroelettrico, e contestuale rilascio del quantitativo nel fiume Farfa, potrebbe aumentare la portata in alveo senza compromettere la fornitura idropotabile, avvicinando la portata istantanea rilasciata al 10% della portata naturale del fiume e contribuendo quindi al mantenimento e ripristino di condizioni ecologiche favorevoli lungo il corso d'acqua;

RITENUTO quindi necessario prescrivere che non avvenga conferimento al canale Baccelli di acqua proveniente dalla vasca di dissipazione (mediante elettropompe e paratie) e che l'intera portata che si forma nella vasca di dissipazione costituisca il rilascio nel fiume Farfa;

CONSIDERATO che il canale Baccelli può trarre alimentazione anche dalla vasca di captazione idropotabile (circostanza che si verifica raramente secondo quanto indicato nello Studio di incidenza) mediante condotto scatolare interrato che sottopassa il canale di deviazione del fiume;

RITENUTO di prescrivere che la portata istantanea derivata dalla vasca di captazione a fini idropotabili ovvero idroelettrici non sia nel complesso superiore alla portata concessa;

RITENUTO di prescrivere inoltre che Acea prosegua monitoraggi ambientali pluriennali quali quelli sopra menzionati, che hanno definito un primo quadro conoscitivo per i principali parametri ecologici del fiume, allo scopo di tenere sotto controllo l'evoluzione dell'ecosistema fluviale, e che affidi tali monitoraggi a Istituti di Ricerca come ISPRA o Enti universitari;

RITENUTO di prescrivere che la polla sorgiva nella vasca di dissipazione sia mantenuta libera da detriti che potrebbero ridurne o comprometterne la portata;

RITENUTO opportuno raccomandare ad Acea Ato2 SpA che l'entità della portata istantanea rilasciata in alveo sia riportata su un apposito dispositivo collocato all'esterno dell'impianto di captazione e visualizzabile in tempo reale, entro i limiti tecnologici dei sistemi di misurazione, dal pubblico e dagli organi di vigilanza;

RITENUTO infine di raccomandare alla competente Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio che sia definito quanto prima un valore di deflusso minimo vitale per il fiume Farfa, strumento sulla base del quale rivedere, se necessario, l'entità delle portate in concessione;

RITENUTO in conclusione che il "Prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore", nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, non comporti significativa perdita, frammentazione o degradazione di habitat e di habitat di specie delle ZSC/ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale di tale Sito e della Rete Natura 2000;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sull'istanza in argomento ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali

Casaprota Frasso Sabino concessione Capore Acea Ato2 19_2019 Pag. 10/10